



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

MASSIMO FERRO	Presidente
FRANCESCO TERRUSI	Relatore
PAOLA VELLA	Consigliere
COSMO CROLLA	Consigliere
GIUSEPPE DONGIACOMO	Consigliere

Oggetto:

ALTRE  
PROCEDURE  
CONCORS.  
Ud.  
5/11/2024  
CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 20467/2023 R.G. proposto da:

RENATO, elettivamente domiciliato in

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso  
L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende

-controricorrente-

nonché contro



INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI TREVISO, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DEL VENETO

-intimati-

avverso il decreto del TRIBUNALE di PADOVA in n. 7/2021 depositato il 20/04/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI.

#### Fatti di causa

Renato ha proposto reclamo avverso il decreto del giudice delegato del Tribunale di Padova che ne ha dichiarato inammissibile la domanda di accordo di composizione della crisi di sovraindebitamento depositata il 4-10-2021.

L'adito tribunale ha respinto il reclamo.

ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione affidato a tre motivi: (i) violazione o falsa applicazione degli artt. 7 e 10 della l. n. 3/2012, perché una volta adottato il decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 10 il giudice non può pronunciare l'inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti di cui all'art. 7; (ii) violazione o falsa applicazione dell'artt. 7, 8 e 12 stessa legge, non potendo equipararsi l'accordo di ristrutturazione e il piano del consumatore ai fini della percentuale minima di pagamento dei crediti; (iii) violazione o falsa applicazione dell'art. 7, secondo comma, lett. d-quater della l. n. 3/2012, in quanto gli atti compiuti dal debitore non potrebbero esser considerati "in frode" ai creditori nel senso indicato dalla norma.

Ha resistito l'Agenzia delle entrate.

Il ricorrente ha depositato una memoria.

#### Ragioni della decisione

I. – In relazione a quanto sostenuto nelle premesse del ricorso è necessario osservare che questa Corte si è occupata del tema del ricorso straordinario sia a proposito del piano del consumatore, sia in relazione agli altri strumenti di composizione (piani di sovraindebitamento e, come nella specie, accordi ristrutturazione dei debiti).



L'orientamento si è affinato in stretto legame con l'evoluzione del concetto di decisorietà del provvedimento impugnabile.

II. - Un'iniziale tesi ha negato l'accesso al ricorso straordinario per tutti i decreti adottati nella materia che qui rileva.

Questa tesi - espressa dal principio per cui "il decreto di annullamento, in sede di reclamo, dell'omologazione del piano del consumatore intervenuta ex art. 12-bis della l. n. 3 del 2012, non preclude al debitore - ancorché nei limiti temporali previsti dall'art. 7, comma 2, lett. b), della richiamata legge - di proporre altro e diverso accordo o piano di ristrutturazione dei suoi debiti, sicché, essendo privo dei caratteri della decisorietà e definitività, non è ricorribile per cassazione" (Cass. Sez. 6-1 n. 19117-17) - si è mossa sul crinale di una esegesi restrittiva del concetto di decisorietà, in quanto limitata dall'attitudine al giudicato sostanziale del provvedimento che ne costituisce oggetto.

III. - Con essa si è però coordinato un indirizzo di analogo segno, ma limitatamente al decreto di rigetto della declaratoria di inammissibilità della proposta o del piano, perché ritenuti (la proposta e il piano) sempre riproponibili.

Si è detto:

- "il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'ammissibilità del piano del consumatore di cui agli artt. 6, 7, comma 1 bis, ed 8 della l. n. 3 del 2012, non precludendo a quest'ultimo - benché nei limiti temporali previsti dall'art. 7, comma 2, lett. b), della medesima legge - di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione dei suoi debiti, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, sicché non è ricorribile per cassazione" (Cass. Sez. 1 n. 1869-16, cui *adde* Cass. Sez. 6-1 n. 20917-17);
- "il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato che ha dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, e non esclude, pertanto, la reiterabilità della proposta medesima, sicché non è ricorribile per cassazione" (Cass. 6-1 n. 6516-17);
- "il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento, successivo alla nomina del professionista ex art. 15, comma 9, l. n. 3 del 2012, di archiviazione della procedura di accordo di composizione della crisi da



sovraindebitamento, non è un provvedimento avente carattere decisorio, sicché non è ricorribile per cassazione” (Cass. Sez. 6-1 n. 4497-18).

IV. - A fronte di questo numericamente più cospicuo orientamento, altre decisioni hanno reso il principio per cui “è ammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto del reclamo proposto nei confronti del provvedimento con cui il tribunale, in composizione monocratica, abbia respinto l'istanza di omologazione del piano proposto dal consumatore nell'ambito della procedura di sovraindebitamento disciplinata dalla legge n. 3 del 2012, come integrata dalla legge n. 221 del 2012, in quanto provvedimento dotato del requisito della definitività - non essendo revocabile in dubbio che lo stesso sia «non altrimenti impugnabile» - e di quello della decisorietà” (Cass. Sez. 1 n. 4451-18, conf. Cass. Sez. 1 n. 10095-19, Cass. Sez. 1 n. 28013-22, Cass. Sez. 1 n. 22797-23).

V. - Occorre dire che le decisioni rappresentative di codesto ultimo indirizzo non sono catalogabili come difformi rispetto a quelle in precedenza menzionate, nelle quali si è puntualizzato l'iniziale asserto di contrarietà della Corte al ricorso straordinario.

Per deduzione dalle fattispecie è da affermare che gli indirizzi sono tra loro conformi.

E lo sono in ciò: che ai fini del ricorso straordinario è, in questa materia, necessario distinguere il caso del rigetto del reclamo sull'omologazione dal caso del rigetto del reclamo contro i provvedimenti di mera inammissibilità della proposta di accordo o del piano.

Al fondo è infatti collocabile una più moderna visione del concetto di “decisorietà”, via via affrancato dalla nozione identificativa originaria di attitudine al giudicato sostanziale.

VI. - Simile più moderna visione ha trovato assonanza in quanto le Sezioni Unite di questa Corte hanno detto a proposito degli accordi di ristrutturazione disciplinati dalla legge fallimentare.

E' stato convincentemente affermato che “il decreto con il quale la corte d'appello, decidendo sul reclamo ai sensi dell'art. 183, comma 1, l.fall., richiamato dall'art. 182-bis, comma 5, l.fall., provvede, in senso positivo o negativo, in ordine all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.” (Cass. Sez. U n. 26989-16).



Si tratta di un provvedimento decisorio poiché emesso all'esito di un procedimento di natura contenziosa destinato a produrre il giudicato sull'omologazione (o non omologazione) dell'accordo, oltre che (naturalmente) definitivo in quanto non altrimenti impugnabile.

VII. – La stessa più moderna visione ha trovato conferma nella successiva giurisprudenza delle medesime Sezioni Unite, allorché il concetto di decisorietà è stato evocato in correlazione col canone di compatibilità costituzionale, stante la sempre più estesa perimetrazione del processo contenzioso a rito camerale (Cass. Sez. U n. 22048-23).

Come osservato dalle Sezioni Unite, la decisorietà è concetto tradizionalmente imperniato sulla idoneità del provvedimento al giudicato in ordine alla situazione soggettiva coinvolta, quale che sia la forma del provvedimento stesso, purché codesto sia altresì definitivo, vale a dire insuscettibile di distinta impugnazione e non destinato a essere assorbito in un provvedimento ulteriore a sua volta impugnabile. Ma nei limiti in cui il provvedimento sia stabilmente destinato a incidere su diritti non può essere affrancato dalla garanzia costituzionale di cui all'art. 111 cost. Sicché in definitiva il senso stesso della decisorietà di un provvedimento va affinato in senso relativo, così da rendere la nozione coerente con le caratteristiche del modello processuale di volta in volta prescelto dal legislatore come modello di tutela dei diritti soggettivi.

La garanzia costituzionale di cui all'art. 111 cost. mira a contrastare il pericolo di applicazioni non uniformi della legge con provvedimenti suscettibili di passare in giudicato, cioè con provvedimenti tipici ed esclusivi della giurisdizione contenziosa, mediante i quali il giudice, per realizzare la volontà di legge nel caso concreto, riconosce o attribuisce un diritto soggettivo, oggetto di contestazione, anche solo eventuale, nel contraddittorio delle parti. Ciò conduce a ravvisare la caratteristica della decisorietà anche in distinte fattispecie non allineate al modello ordinario del processo, fino a indurre alla tesi che "la decisorietà, dunque, consiste nell'attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettivi delle parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato (nel che risiede appunto la differenza tra il semplice "incidere" e il "decidere" (..) ": il quale giudicato è un "effetto tipico della giurisdizione contenziosa". È giurisdizione contenziosa non (tanto) quella che si realizza necessariamente nel processo (ordinario o speciale) di cognizione, quanto (piuttosto) quella "che si esprime su una controversia,



anche solo potenziale, fra parti contrapposte, chiamate (..) a confrontarsi in contraddittorio nel processo” (v. Cass. Sez. U n. 26989-16 e Cass. Sez. U n. 27073-16, rispettivamente relative ai decreti conclusivi dei giudizi di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e della proposta di concordato preventivo).

Mentre, se il provvedimento al quale la fase procedimentale è preordinata non costituisce espressione del potere-dovere del giudice di decidere controversie tra parti contrapposte, in cui ciascuna tende all'accertamento di un proprio diritto soggettivo nei confronti dell'altra, esso non può avere contenuto sostanziale di sentenza, né carattere decisorio, finanche ove non sia suscettibile di alcuna forma di impugnazione.

In questi casi si è dinanzi a provvedimenti ritenuti sempre in qualche misura revocabili.

VIII. – All'interno del perimetro d'indagine che in questa sede rileva, deve essere - allora - mantenuta ferma la distinzione appena menzionata, così da dare continuità all'orientamento divenuto oggi del tutto prevalente.

Va affermato il principio secondo cui, in tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, se il provvedimento si arresta alla fase dell'inammissibilità della proposta non si ha decisione (nel senso appena detto) su diritti contrapposti, e dunque non si è in presenza di un provvedimento avente il connotato di decisorietà necessario ai fini del ricorso straordinario di cui all'art. 111 cost.; invece, se il provvedimento riguarda il reclamo sul diniego di omologazione, ovvero sull'avvenuta omologazione, allora la situazione muta radicalmente, perché quel provvedimento integra una decisione su diritti soggettivi contrapposti resa nel contraddittorio, e diviene come tale suscettibile di tendenziale stabilizzazione equipollente a un giudicato cd. allo stato degli atti.

IX. – Nella concreta fattispecie il provvedimento impugnato è del primo tipo, perché il tribunale si è limitato a dichiarare inammissibile la domanda di accordo. Dunque, non è connotabile in senso decisorio (oltre che definitivo). Per tale ragione il ricorso straordinario non è ammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 7.000,00 EUR oltre le spese prenotate a debito.



Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 5 novembre 2024.

Il Presidente

